ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 7

Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attivita' nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia. La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), puo' essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorita' di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorita' competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-7-condizioni-per-l-iscrizione-di-persone-giuridiche-della-comunita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it